

napoletano del 1819 e pel Codice toscano, non vi è proprio alcuna ragione perchè in Italia, quasi sola a questo riguardo in tutta Europa, malgrado la precocità meridionale de' suoi abitanti, la piena responsabilità penale non debba cominciare che dopo il ventunesimo anno. Al che si aggiunge che viceversa il Codice civile col l'istituto della emancipazione, riconosce in chi ha compiuto il diciottesimo anno la stessa capacità civile, che è ben più elevata e complessa della capacità penale.

E così altre disposizioni di questo Codice, affatto estranee ai risultati ed agli insegnamenti eloquenti della statistica criminale del nostro paese, gli mantengono quell'isolamento dalla coscienza popolare, che è del resto uno dei difetti della nostra moderna legislazione, in generale. Per esempio, le disposizioni sui reati contro le persone, così frequenti in Italia, sembrano fatte invece, per la brevità delle pene che è nel Codice e che sarà anche, per mille ragioni, maggiore in pratica, per un paese come l'Inghilterra dove, per esempio, non si ha nemmeno un imputato per omicidio per ogni 100 mila abitanti, mentre in Italia nel 1887 si ebbero 12 imputati per omicidio ogni 100 mila abitanti.

E, in cifre assolute, mentre ogni anno sono condannati per omicidio:

in Inghilterra (27 milioni d'abitanti) . . .	150
in Germania (48 milioni d'abitanti) . . .	500
in Francia (39 milioni d'abitanti) . . .	575

se ne hanno invece:

in Italia (30 milioni d'abitanti) . . .	2800!
---	-------

E non m'è possibile tacere, a questo proposito, di una disposizione trasportata dal testo definitivo nella parte generale, e quindi applicabile a tutti i reati, la quale, francamente, sembra scritta non da un legislatore contro i delinquenti ma da un accusato..... con mancanza di rispetto ai suoi giudici!

L'art. 52, che era il 358 del progetto discusso in Parlamento, dice: « Quando alcuno, per errore o per altro accidente, commetta un delitto in pregiudizio di persona diversa da quella contro la quale aveva diretta la propria azione, non sono poste a carico di lui le circostanze *aggravanti* che derivano dalle qualità dell'offeso o danneggiato, e *gli sono valutate* le circostanze che *avrebbero diminuita* la pena per il delitto, *se l'avesse commesso* in pregiudizio della persona contro la quale la sua azione era diretta ».

Vale a dire: in una rissa un tale tira all'impazzata colpi di rivoltella e ferisce od uccide, invece del suo o dei suoi avversari, uno o più pacifici ed innocenti cittadini, passati là per loro disgrazia. È un caso di tutti i giorni. Ebbene, allora l'omicida in grazia del suo errore o di qualche altro accidente non avrà le aggravanti del delitto effettivo che ha commesso, ma avrà le attenuanti del delitto... che avrebbe commesso, se non ci fosse stato quell'accidente e che egli in realtà non ha compiuto! E così l'innocente cittadino ferito, estraneo ad ogni rissa, o la famiglia dell'ucciso vedrà per esempio condannato il suo feritore col beneficio della provocazione, se egli sia stato provocato... da tutt'altri che dalla sua vittima innocente.

Ora di queste questioni, e di tante altre che si potrebbero fare e che pur sono di quotidiana applicazione, chi s'è mai occupato all'infuori di qualche raro studioso di critica criminale? Nemmeno i giornali, dovendosi adattare allo stato della pubblica opinione, ne hanno parlato.

La discussione pubblica, per la quale del resto nei sei mesi fra la presentazione e la votazione del progetto non ci fu il tempo sufficiente nemmeno per i tecnici, si è aggirata sopra pochi articoli del Codice penale, che o risolvevano una questione ormai decisa più o meno artificialmente nella pubblica opinione, come quella della pena di morte o richiamano abilmente la pubblica attenzione dentro e fuori Montecitorio, per le loro apparenze politiche (come le offese alla regina da parificarsi a quelle contro il re oppure le pene contro gli abusi del clero), senza che in realtà avessero una seria importanza per la frequenza prevedibile della loro applicabilità.

D'offese contro la regina e di processi a ministri del culto ne vedremo certamente assai pochi. Ma frattanto l'opinione pubblica, distratta da queste polemiche di colore politico non s'è occupata quasi affatto di tutte le altre disposizioni del Codice, che dovranno purtroppo essere applicate mille volte ogni giorno e che rappresentano, esse veramente, il midollo sostanziale di un Codice penale, e nelle quali, all'infuori della parte puramente tecnica, c'è sempre un contenuto morale e sociale, di cui il comune buon senso è altrettanto giudice competente quanto il cattedratico criminalista.

Ed il secondo peccato originale di questo nuovo Codice penale è di non essere venuto alla luce quando vennero i suoi fratelli, come il Codice civile, di procedura, ecc., ventiquattro anni fa.

Allora le teorie della scuola classica erano indiscusse e stabilmente determinate e i progressi positivi della psichiatria, dell'antropologia, della psicologia criminale non si erano ancora verificati. Ed allora vi sarebbe stata armonia tra le formule del Codice penale e le conclusioni della scienza.



Oggi invece non è più così; e se il Lombroso ha detto che questo Codice veniva « troppo presto », riferendosi all'applicazione delle idee positive, io soggiungo, che, dal punto di vista delle teorie classiche, questo Codice arriva « troppo tardi », perchè la sua aurora coincide col tramonto di quelle teorie. Ed è perciò molto frequente in esso uno spirito eclettico, che rivela com'esso sia nato in un periodo di transizione tra la scienza tradizionale fatta a forza di sillogismi astratti con meravigliosa potenza logica da criminalisti, che avevano il torto però di giudicare i delinquenti come se fossero uomini fisicamente e moralmente normali come loro e la scienza positiva, che con pochi sillogismi, ma molti fatti mostra qual è l'uomo delinquente e dalle sue premesse di fatto sulla temibilità dei delinquenti e sulla necessità della difesa sociale trae conclusioni affatto diverse da quelle, cui si arriva colla pretesa di misurare la « colpa morale » del giudicabile.

E questo Codice nasce senza l'aiuto efficace e fecondo di un razionale sistema di prevenzione dei delitti. Abbiamo, è vero, la nuova legge di pubblica sicurezza; che va in vigore anch'essa il primo gennaio 1890; ma questa, a parte la questione di merito, non fa tutt'al più che disciplinare la sola prevenzione di polizia, cioè la meno efficace e la meno utile.

La prevenzione vera dei delitti è la prevenzione sociale; quella cioè che non lascia crescere la mala pianta del reato per poi sradicarla o tagliarla solo per impedire che ne sbocci l'ultimo fiore malefico, ma guarda invece alle cause remote di questo fenomeno di patologia sociale e ne applica secondo la teoria positiva dei « sostitutivi penali », i rimedi, lontani, indiretti, naturali, ma perciò appunto i soli efficaci, umani e sicuramente vantaggiosi.

Ad ogni modo, un solo augurio io faccio al nuovo Codice penale; ed è che, malgrado le difficili condizioni intrinseche ed estrinseche che hanno accompagnato la sua nascita, esso, poichè è ormai legge della patria, cresca sano e vigoroso nella sua pratica esecuzione e raggiunga fortemente il suo scopo supremo, che è la sua sola ragione d'essere: la difesa degli onesti contro i delinquenti.

### Il nuovo Codice penale e la Scuola positiva.

(Luglio 1889).

La pubblicazione di un nuovo Codice penale per l'Italia, sarebbe stata, in qualunque epoca, un avvenimento notevole sia per l'aspettativa generale di simili lavori legislativi, colla smania odierna di tutto codificare e regolamentare, sia per le ragioni speciali al nostro paese, che ebbe un'iniziativa ed ha una parte così gloriosa nella storia della scienza criminale e che veniva, primo fra i grandi Stati, a tentare l'abolizione della pena capitale.

Ma, dopo la lunga gestazione ben nota e senza esempio in altri paesi, pubblicandosi ora il nuovo Codice, un'altra ragione pur grave si aggiunge per accrescerne l'aspettativa dell'esame teorico e, più ancora, della pratica applicazione: ed è il dibattito fra la scuola classica, che va dal Beccaria al Carrara per una pleiade di grandi criminalisti, anche viventi e la scuola positiva, che, nata da poco più di dieci anni, va conquistando oramai il mondo scientifico e penetrando nelle aule parlamentari, accademiche, forensi.

La scuola classica ha compiuto, con magistero logico meraviglioso, l'anatomia sillogistica del reato come fenomeno giuridico ed astratto, divelto dalle immanenti condizioni dell'uomo che lo compie e dell'ambiente in cui vive; e la scuola positiva invece va compiendo il ben più difficile esame di queste condizioni personali e reali del delitto, come fenomeno naturale e sociale.

E poichè le due scuole giungono spesso a conclusioni pratiche opposte, era gravissima la difficoltà che al legislatore si aggiungeva da questo dibattito, non più ristretto alla scuola, ma palpitante oramai nella popolare coscienza e nel criterio de' giudici.

Il progetto ministeriale nel suo insieme e più in talune parti (formula dell'imputabilità, manicomi criminali, estensione della maggiore età penale, trattamento dei delitti minori o per motivi meno antisociali, ecc.) seguì una specie di eclettismo tra le due scuole.

E, se non sempre nella sostanza delle disposizioni e nella struttura generale del Codice, fu però nelle intenzioni del ministro « di far penetrare l'indagine nelle più riposte latebre della natura umana



per conoscere l'intimo carattere del delinquente e, per rendersi giusto conto del delitto, sottoporre a diligente analisi le infinite e variabili forme nelle relazioni e ne' fenomeni sociali... E però con l'efficace concorso delle *investigazioni psichiatriche ed antropologiche*, il legislatore cerca di avere intima cognizione del reo e di fissarne il più opportuno trattamento. D'altro canto egli trova copiosi ammaestramenti nella *sociologia* e nella *statistica*, per conoscere bene addentro le forme del reato, le cause che lo producono, le condizioni tutte in cui trova ostacolo od incremento » (*Relazione*, vol. I, § VII, pag. 34).

\*  
\*\*

Il testo definitivo però rifece qui e là e specialmente nei provvedimenti pratici di repressione, un passo indietro verso il purismo classico, poichè questo doveva naturalmente prevalere nella maggioranza dei deputati e più ancora dei senatori e nella quasi totalità dei componenti la Commissione di coordinamento.

Così, per esempio, dal Codice è scomparsa perfino la parola di manicomi criminali, la maggiore età penale è riportata al ventunesimo anno e la formula dell'imputabilità (art. 46) è ritornata quasi identica a quella che il Codice toscano scriveva nel 1853, come se negli ultimi quarant'anni le « investigazioni psichiatriche ed antropologiche » gli « ammaestramenti della sociologia e della statistica » non avessero portato alcun rinnovamento nello studio dell'uomo e della società, e non avessero tolta oramai anche nella coscienza comune, la possibilità, per un giudice umano, di misurare « la colpa morale » secondo la imponderabile piena o semi-piena « coscienza e libertà dei proprii atti »!

E l'art. 52, che è il 358 del progetto trasportato nella parte generale dalle disposizioni relative all'omicidio ed alle lesioni — e per il quale nel caso di errore di persona nella vittima del reato, mentre si risparmiano all'agente le aggravanti risultanti dal delitto effettivamente commesso, gli si danno invece le minoranti derivanti dal delitto che intendeva eseguire ma in realtà non commise — che altro è se non la personificazione dell'indirizzo classico, tutto in favore del delinquente e in oblio completo della vittima o della sua famiglia? E che altro è l'aver tolto nel testo definitivo (art. 50) il capoverso di quell'articolo del Progetto, per cui « se l'eccesso di difesa era stato l'effetto del turbamento d'animo prodotto dal timore della violenza o del pericolo, l'autore del fatto andava esente da pena »? Così infatti si resta in sospenso fra chi considera la

legittima difesa del galantuomo ingiustamente aggredito una semplice scusante come fa la scuola classica, e chi la considera invece quale esercizio di un diritto, come fa la scuola positiva.

E l'eclettismo di questo Codice, senza entrare ne' particolari de' libri II e III che trarrebbero troppo in lungo, è dimostrato ancora dalla conservazione dello *statu quo* in fatto di risarcimento di danni. Questo infatti rimane, come nei Codici precedenti, una platonica dichiarazione dei diritti altronde innegabili delle vittime; ma senza l'ombra neppure di un provvedimento pratico, che di fronte all'esperienza ormai evidente, venga a facilitarne l'esercizio, soprattutto quando le vittime o le loro famiglie non ne abbiamo i mezzi morali o finanziari.

E la distinzione sostanziale tentata dall'art. 45 fra delitti e contravvenzioni, dopo la innovazione (di nessuna importanza reale per gli scopi pratici di un Codice penale) della bipartizione sostituita alla tripartizione; sebbene poi il capoverso dell'art. 45, temperando la « presunzione iniqua » del progetto (art. 46), non escluda la prova della buona fede nell'autore di una contravvenzione, poichè esonera soltanto l'accusa dalla prova del dolo; non è tuttavia che un'altra prova di questo spirito incerto ed eclettico, che informa tutto il Codice e che è frutto del momento storico in cui questo è nato.

E così dicasi della disposizione sulle circostanze attenuanti generiche, e del conseguente abbandono di quegli articoli dei progetti Mancini e susseguenti sulle principali e più comuni circostanze attenuanti ed aggravanti specificate e sulla facoltà nel giudice di sostituire un genere meno grave di pena detentiva, quando il reato fosse determinato da motivi non disonoranti e meno antisociali, che erano appunto altrettanti passi decisi verso l'indirizzo positivo, che mette in prima linea le condizioni personali dell'agente e tiene conto del reato, soprattutto come indice della sua maggiore o minore energia criminosa e quindi della sua concreta responsabilità.

E viceversa l'aver portato alla parte generale, dal titolo dei reati contro le persone, le scusanti e le dirimenti della provocazione, dell'intenso dolore, della legittima difesa, dello stato di necessità e del comando non è poi se non embrionale accenno alle varie categorie di delinquenti ed alle loro condizioni psicologiche, per tutti i reati e non soltanto per quelli contro le persone.

E così dicasi delle disposizioni sul tentativo, e soprattutto di quelle sul concorso dei reati e delle pene, e sulla recidiva che, mentre con l'espressione « più volte condannato » dell'art. 81 sono un evidente ossequio, per quanto vago, all'aumento progressivo di penalità nelle molteplici recidive sostenuto dalla scuola positiva,



restano poi ispirate nel loro complesso a quella mancanza di distinzione fra le diverse categorie di giudicabili, malgrado l'egual titolo dei reati commessi, che è conseguenza diretta del considerare il delitto in astratto anzichè nell'uomo che lo compie. Distinzione fra delinquenti abituali e delinquenti d'occasione, che pur si impone e si imporrà, malgrado tutto, alla coscienza de' giudici e de' giurati.

Talchè, con questo Codice, vedremo forse continuare l'attuale indirizzo della pratica giurisprudenza per cui i peggiori delinquenti vengono trattati con maggiore larghezza, perchè nei grandi delitti sono più appariscenti le anormalità personali e le avversità dell'ambiente; mentre i minori o meno temibili delinquenti incontreranno invece tutto il rigore della legge penale, perchè per essi è difficile scoprire le condizioni personali e reali, veramente scusanti ed attenuanti, che li hanno spinti ad agire.

\*

\*\*

Ciò che poi vi è in questo codice, di speciale, e che non appartiene nè alla scuola classica nè alla positivista, sono due norme una formale e l'altra sostanziale nella sua compilazione, additate nella Relazione ministeriale.

La prima è che il *nomen juris*, non la definizione, del delitto è omissa in tutti gli articoli, sebbene sia nella intestazione de' capi e nell'indice. Talchè, nella pratica, poichè nelle discussioni forensi e nelle sentenze non si possono indicare i delitti per sola via di perifrasi, senza il nome che li personifichi, avverrà che il *nomen juris* sarà cercato non già negli articoli stessi, com'è per quasi tutti i Codici penali vigenti, sibbene, con parecchi inconvenienti, nelle rubriche e nell'indice.

E la seconda norma è, che le pene temporanee (a cui nella pratica si ridurrà la quasi totalità delle pene di questo Codice) debbono « ottenere efficacia più per l'intensità che per la lunga durata »; talchè abbiamo intanto una abbreviazione generale di pene e quindi l'inevitabilità di un vero giubileo, sebbene per decreti di grazia e non per legge com'era nel Progetto, a favore di qualche migliaio di detenuti — e per gravi delitti antiumani — ora in espiazione di condanne. Ed aspetteremo frattanto che la maggiore intensità venga colla riforma penitenziaria di là da venire di cui, spendendovi secondo la nuova legge un paio di milioni l'anno, non si vedrà forse la fine che tra una quarantina d'anni, dando luogo frattanto ad una vera sperequazione carceraria fra i condannati delle varie provincie d'Italia.

\*

\*\*

Ed allora, quale influenza ed applicabilità potranno avere nell'interpretazione pratica di questo Codice, le indagini e le induzioni della scuola positiva?

Queste indagini di fatto e queste induzioni di diritto avranno l'influenza che hanno sempre i fatti di fronte alle astrazioni teoriche ed alle transazioni eclettiche. Esse, lasciate dal nuovo codice ora fuori ed ora sulla soglia della porta, entreranno egualmente nelle aule dei tribunali e delle Corti d'assise, perchè i giudici ed i giurati non possono giudicare sillogisticamente di reati in astratto, ma hanno davanti a sè degli uomini vivi e palpitanti e in questo loro giudizio assai più dei sillogismi giuridici sono utili a far luce e si impongono alla loro coscienza le indagini sperimentali dell'antropologia e della psicologia criminale.

E perciò le formule della legge dovranno, nella interpretazione giudiziaria, adattarsi alla realtà viva dei fatti, fin dove lo potranno. E dove non lo potranno, verranno le sentenze ed i verdetti a mettere in evidenza talvolta un forzato connubio fra lo spirito ora classico ed ora eclettico del Codice e la verità umana delle osservazioni positive su delitti e delinquenti.

Talchè mentre le teorie classiche rappresentano il lontano punto di partenza del nuovo Codice e l'eclettismo ne forma la tessitura, le induzioni positive, secondo lo stesso vaticinio del Mancini nel suo ultimo discorso sul Codice penale, ne saranno invece il punto di arrivo (1).

(1) MANCINI « Senonchè avrei torto di non riconoscere in parte i servizi che questa scuola penale (positiva) ha reso e può rendere. Sapete perchè? Perchè finora i criminalisti si erano quasi esclusivamente preoccupati dell'analisi psicologica della volizione umana; siamo andati a cercare qual è il grado di sua intelligenza e della sua libertà di volere, e abbiamo quasi supposto che questo delinquente stesse dentro una campana di cristallo, e che le influenze fisiche o le esterne che lo circondavano, poco lo riguardassero.

« Invece questa scuola positiva ha consacrato una quantità di studi e di ricerche (ed è benemerita per ciò) non all'elemento soggettivo del reato, ma alle influenze esterne alla volontà, quali la nascita, la cattiva educazione, l'ambiente sociale, le condizioni economiche in mezzo alle quali l'uomo vive e che hanno tutte quante un certo valore all'effetto di aggravare o di attenuare la responsabilità soggettiva dell'individuo.

« Or riunire insieme gli studi dell'una o dell'altra scuola è precisamente la via di sempre più migliorare il sistema penale (*Benissimo!*) e di ottenere quel progresso a cui tutti aspiriamo (*Bravo*)..... ».

*Atti parlamentari, tornata 7 giugno 1888, p. 3348.*



E così l'applicazione del nuovo Codice imporrà ben presto come è avvenuto anche in altri paesi, la necessità di quelle parziali riforme progressive, che l'unificazione legislativa avrà almeno il vantaggio di rendere meno difficili e che i commenti dottrinali appunto e la giurisprudanza quotidiana metteranno in maggiore evidenza.

Frattanto il dato è tratto e non rimane ora, per completare e vivificare l'opera del legislatore, che adattarla via via colla ricca sapienza del Foro e della Curia italiana, alle supreme necessità del vivere civile, senza inutili rigori come senza sentimentalismi esagerati.

#### Rigorismo penale e Scuola positiva.

Per quanto si dica, e sia giusto, che la scienza non deve che ricercare ed affermare la verità, indipendentemente dalle conseguenze che ne possano o si crede possano derivarne, tuttavia il senso pratico del pubblico in massima parte non è mosso, nell'osteggiare o favorire le nuove idee, che dalle temute o sperate loro conseguenze.

Così è accaduto alle teorie della scuola positiva, per quanto riguarda la loro espansione fra il pubblico in genere e fra i magistrati ed avvocati in specie.

Alle prime affermazioni dell'antropologia criminale, della negazione del libero arbitrio, ecc., l'istinto di conservazione sociale e individuale ebbe subito l'impressione, che dunque *allora non si potevano più punire i delinquenti*, bisognava spalancare le porte delle prigioni, ecc., ecc.

Di qui le accuse, le diffidenze, le ostilità... che del resto un secolo fa avevano egualmente aggredito le nuove idee di Cesare Beccaria, perchè allora si credeva che anch'esse portassero a quelle medesime conseguenze pratiche, scalzando le solite « basi della società ».

Naturalmente i positivisti non ebbero molta difficoltà a dimostrare come anche ammesse le tendenze congenite al delitto, anche negata la teoria classica della cosiddetta responsabilità morale, e via dicendo, non ne veniva niente affatto la conseguenza che la società civile non avesse la necessità e il diritto di difendersi, preventivamente e repressivamente, contro gli attacchi antisociali dei delinquenti.

E le proposte di riforme pratiche penali fatte dalla scuola positiva, come la reclusione indeterminata dei delinquenti nati, incorreggibili, i manicomii criminali per i delinquenti pazzi e perfino la pena di morte, praticamente sostenuta da taluni positivisti contro il movimento abolizionista di molti classici italiani (1), la discus-

(1) S'intende che ciò si dice relativamente alla pena di morte per gli assassini comuni.

Ma si sa che anche i positivisti favorevoli alla pena capitale, l'escludono sempre per i delitti d'indole politico-sociale.

I criminalisti classici italiani approfittarono della giusta repugnanza del sen-



sione stessa del nuovo Codice penale in Parlamento, ben presto affermarono e tolsero quelle apprensioni del pubblico. Il quale poi, per contraccolpo, era portato sempre più ad approvare le teorie positiviste (per quanto esso le conoscesse e le conosca solo all'ingrosso e spesso inesattamente) anche dalle conseguenze pratiche, innegabili queste e quotidiane, del classicismo penale.

L'aumento della delinquenza, la progressione spaventosa della recidiva e della criminalità fra i minorenni, il bizantinismo dei codici e le esagerazioni dei sistemi penitenziari, inumani nel regime della cella, ma sgangherati nei congegni della sua applicazione, furono eloquenti alleati del positivismo contro quella che l'Holtzendorff stesso chiamava « la bancarotta dei sistemi classici ».

Senonchè anche nel giudicare la scuola positiva dalle sue pratiche conseguenze ed applicazioni, si è andato poi da un eccesso all'altro.

Infatti, i primi a dimostrarsene fautori, fuori del campo puramente scientifico, furono alcuni fra i più intelligenti rappresentanti del Pubblico Ministero, i quali trovavano nelle nostre teorie molte osservazioni e proposte favorevoli più all'accusa che alla difesa di certi giudicabili.

Ed io, che per l'esercizio professionale, vado girando quasi tutti i Tribunali d'Italia, mi sono, in questi ultimi anni, sentito più spesso dire dai colleghi avvocati, che essi non approvavano le teorie positiviste perchè queste portavano ad un rigorismo penale inaccettabile.

Vero è che poi essi, sentendo da me applicare le ricerche della scuola positiva e specialmente i dati della psicologia criminale nella difesa dei clienti, ne vedevano assai spesso l'effetto eloquente nei verdeti dei giurati e nelle sentenze dei magistrati.

Ricorderò solo, ad esempio fra i tanti, che alle Assise di Venezia si ebbe l'assoluzione di tutti i contadini mantovani, dopo che io nella difesa applicai la teoria dei fattori sociali della criminalità in rapporto alla miseria; alle Assise di Roma, applicando la teoria positiva della premeditazione anche nel delitto per passione onesta, ottenni l'assoluzione, per forza irresistibile, di un marito che uccise la moglie parecchi mesi dopo averne scoperto l'adulterio; al Tribunale di Bologna ottenni l'assoluzione per uno e la minima con-

timento pubblico per la pena di morte ai condannati politici, in pro della loro propaganda contro la pena di morte anche per i condannati comuni. E di ciò mi sono occupato altrove, dichiarandomi però, in definitiva, contrario anche alla pena di morte per i delinquenti comuni.

danna per l'altro degli studenti che avevano in così malo modo fischiato Carducci, applicando la teoria positiva della folla delinquente, come pure ottenne l'avv. Alesina al Tribunale di Pallanza per gli operai tumultuanti (1); ed io ottenni al Tribunale di Volterra per gli alabastrai scioperanti; recentemente al Tribunale di Firenze ottenni l'assoluzione degli anarchici (confermata or ora da quella Corte d'appello malgrado il ricorso del P. M.) applicando le teorie positive sul delitto politico, ecc.

E allora molti avvocati si ricredavano un po' di quel giudizio pratico da essi portato sulle conseguenze della scuola positiva.

Ma dunque, si dirà, voi positivisti siete rigoristi oppur no?

Ho già accennato altrove (*Sociologia criminale*, cap. III) e rispondo più precisamente ora, che la scuola positiva non conduce, in modo generale ed assoluto, nè al rigorismo nè alla mitezza penale, ma bensì all'uno e all'altra, secondo i casi.

Mentre la scuola classica ha per ideale metafisico « l'unità della pena », salvo a differenziarla solo nelle dosi possibili, la scuola positiva invece ha per regola fondamentale l'adattamento della difesa sociale alla potenza offensiva dell'individuo giudicabile.

E siccome la scuola positiva distingue tutta la caterva dei delinquenti nelle cinque classi da me proposte e che ormai sono accettate da tutti i più recenti antropologi e sociologi criminalisti (come ho dimostrato nella *Sociologia criminale*), e cioè dei delinquenti pazzi — nati — abituali — d'occasione — per passione: e siccome la potenza offensiva, la temibilità, la pericolosità va sempre diminuendo dalla classe dei delinquenti pazzi a quella dei delinquenti per passione, così ne viene limpida la conseguenza, che la scuola positiva propone una più rigorosa difesa sociale e interpretazione di legge contro le classi più pericolose di criminali (pazzi, nati e abituali), mentre propugna un trattamento assai meno severo ed una interpretazione più mite della legge per le classi meno pericolose (delinquenti d'occasione e per passione).

Sicchè nei dibattimenti penali le teorie positiviste ora possono suffragare le tesi dell'accusa ed ora quelle della difesa, secondo che l'imputato appartenga all'una o all'altra classe più o meno pericolosa. Questo è, anche ora, nelle aule giudiziarie il problema fondamentale, quantunque i giudici non lo risolvano che empiricamente, giacchè su di esso tutta la scuola classica è muta: vedere cioè se quell'omicida, quel ladro, quel falsario, che palpita e vive

(1) Vedi corrisp. nella mia rivista *La scuola positiva*, 31 genn. 1893, p. 94.



sul banco degli accusati, è un delinquente pericoloso o no, perverso o no, per tendenze congenite o per condizioni patologiche o per impeto di passione scusabile oppur no.

Mentre legge e dottrina classica si occupano dell'*omicidio*, del *furto*, del *falso* anzichè dell' uomo o degli uomini che li hanno commessi.

Ecco perchè, ad esempio, io mi spiego, ma non so approvare, la diffidenza *a priori* che pubblici ministeri e magistrati hanno per esempio contro la legittima difesa, l'ubriachezza, la forza irresistibile, ecc. ch'essi ritengono malizie defensionali anzichè realtà umana.

Una diffidenza così generica è ingiustificata: bisogna distinguere caso da caso, uomo da uomo.

Un accusato, che uccise per vendetta o per cupidigia (passioni antisociali) malamente invoca l'ubriachezza o la forza irresistibile. E allora sta bene diffidare, fino a prova in contrario.

Ma un accusato onesto fino allora, od anche condannato per lievi reati d'indole contravvenzionale (siano essi delitti o contravvenzioni), e mosso da una passione sociale (istinto di conservazione, onore, amore, ecc.) ben a ragione invoca l'una o l'altra di quelle dirimenti o minoranti, secondo le particolari circostanze oggettive e soggettive del fatto.

Ora, mentre è bene che il magistrato diffidi e vada cauto nell'ammettere queste circostanze nel caso del delinquente nato e abituale, deve invece ammetterle con favore nel caso del delinquente d'occasione e per passione onesta.

E se il Codice penale non conosce questa classificazione di delinquenti, ciò non toglie che essa non rappresenti una realtà ormai ammessa anche dalla pubblica coscienza e che s'impone quindi nelle aule della giustizia, come già va introducendosi nelle più recenti leggi penali (1).

Aggiungo poi, che siccome la maggior parte dei processi è indiziaria e quindi la prima, pregiudiziale questione è quella di provare se l'imputato fu oppur no l'autore materiale del delitto, così per questa discussione non c'entra nè il rigorismo nè la mitezza penale e la scuola positiva s'impone trionfalmente, anche in queste questioni, perchè sul valore probatorio degli indizii aggiunge alle regole spesso sagaci, ma spesso fallaci ed ingenui dei classici scrittori sulla prova criminale (Bentham, Mittermaier, Kleinschrod, Pa-

(1) Così le leggi sulla condanna condizionale o sospensione della pena per i delinquenti d'occasione; le leggi più rigorose contro i delinquenti abituali (recidivi), ecc.

gano, Brugnoli, Ellero, ecc.) le nuove osservazioni positive della psicologia e fisiopatologia criminale, come per citare un esempio famoso, il Ceneri fece nel processo Zerbini-Pallotti, applicando i dati della tendenza alla menzogna e alla calunnia nelle donne isteriche (1).

La scuola positiva dunque ha veramente dato al problema della proporzione fra delitto e pena, o meglio tra offesa individuale e difesa sociale, la sola soluzione pratica possibile, mentre nella scuola classica quel problema non si è mai risolto, e molti classici anzi, come Conforti, Tissot, Ellero, ecc., lo dichiararono addirittura insolubile.

Anzi, se noi osserviamo le conseguenze pratiche della scuola classica, non è possibile non rilevare quell'assurdo doloroso e ingiusto, che io ho tante volte segnalato: vale a dire che ogni giorno classiche teorie, leggi e sentenze sono più severe e inesorabili per i piccoli delinquenti, meno pericolosi e meno antisociali, che per i grandi malfattori più antiumani.

Nell'autore di un delitto efferato, gravissimo o strano esistono sempre, e si possono rilevare, con o senza perizia medico-legale, delle condizioni di anormalità, più o meno inquadrabili nella cornice delle classiche circostanze dirimenti e minoranti la punibilità. Ed allora, ammessa la teoria classica che la responsabilità *penale* cresce o cala secondo che la responsabilità *morale* è completa o incompleta, è inevitabile che la pena sia attenuata in questi delinquenti dalle anormalità rilevate.

Quando invece voi dovete giudicare un ladro comune e al minuto, un reo di ingiurie, di oltraggi, di ferimenti occasionali, ecc., chi si sogna di invocare o di ammettere la perizia medico-legale?! Eppure quante volte, assistendo a simili dibattimenti, io ho visto sul banco degli imputati un epilettico, un nevrastenico, un alcolista, un degenerato, un allucinato e via via!

E allora la responsabilità *morale*, la colpa si dice completa in questi miseri microbi della delinquenza e quindi la pena *non* è attenuata... ed al ladro di galline ogni giorno vediamo dare mesi ed anni di reclusione, mentre all'omicida nato ed al falsario all'ingrosso si accordano tutte le minoranti possibili!

L'assurdo è quotidiano e l'opera della giustizia urta fatalmente

(1) V. RIGHINI, *I procedimenti indiziari e l'antrop. crim. nell'Arch. psych.*, II, 2 — e i citati da me nella *Sociologia criminale*, pag. 264 e segg.